

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

(OLL 2)

(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

II

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2 e 2^{bis}

² Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore consecutive.

^{2^{bis}} Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato un riposo settimanale di 47 ore consecutive oppure di due volte 35 ore consecutive.

Art. 27 cpv. 1

¹ Alle panetterie, pasticcerie e confetterie e ai lavoratori in esse occupati per la produzione di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 10 capoverso 5, 11, 12 capoverso 2 e 13.

Art. 43 Manifestazioni

¹ Alle aziende per conferenze, congressi e fiere e ai lavoratori in esse occupati per il servizio e l'assistenza ai visitatori si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 1, 12 capoverso 1 e 13. Le stesse condizioni si applicano ai lavoratori di altre aziende occupati, al di fuori del loro luogo abituale di lavoro, per il servizio o l'assistenza ai visitatori nel quadro di manifestazioni.

² Ai lavoratori occupati per il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione degli stand nonché ai lavoratori occupati per il montaggio, lo smontaggio, la gestione e la manutenzione delle installazioni tecniche utilizzate per la manifestazione si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 4, 11, 12 capoverso 1 e 13, purché il lavoro notturno e domenicale sia necessario per queste attività.

³ L'articolo 7 capoverso 1 è applicabile soltanto ai lavoratori occupati in manifestazioni di lunga durata senza interruzione. Non è possibile avvalersi contemporaneamente dell'articolo 7 capoverso 1 e dell'articolo 10 capoverso 4.

⁴ Gli articoli 10 capoverso 4 e 11 sono applicabili soltanto ai lavoratori delle aziende che forniscono, come attività principale, servizi destinati a manifestazioni.

⁵ Sono considerati manifestazioni gli eventi destinati al pubblico e organizzati in particolare a scopo culturale, politico, scientifico o sportivo nonché le fiere in cui sono riuniti diversi espositori che presentano e vendono i loro prodotti.

Art. 43a

Abrogato

Art. 48 Aziende di costruzione e di manutenzione di impianti di trasporto pubblico

Alle aziende di costruzione e di manutenzione che operano per conto di un'azienda soggetta alla legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici e ai lavoratori in esse occupati che lavorano sui binari o nelle loro vicinanze, agli impianti di approvvigionamento in energia elettrica nonché ai dispositivi per il comando e la sicurezza del traffico, si applicano l'articolo 4 per tutta la

¹ RS 822.112

notte e tutta la domenica, nonché l'articolo 12 capoverso 1, purché il lavoro notturno e domenicale sia necessario per garantire il buon funzionamento dei servizi di trasporto.

Art. 51 Aziende di pulizia

Alle aziende di pulizia e ai lavoratori in esse occupati si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché l'articolo 12 capoverso 1, purché l'intervento del personale di pulizia:

- a. sia necessario di notte o la domenica per il buon funzionamento dell'azienda che lo impiega; e
- b. si svolga in un'azienda:
 1. assoggettata alla presente ordinanza;
 2. titolare di un permesso che la autorizzi a ricorrere a un sistema di organizzazione del tempo di lavoro in cui si lavori 24 ore su 24, 7 giorni su 7; o
 3. per la quale il lavoro notturno e domenicale è previsto da un'altra legge.

Art. 51a Aziende che svolgono compiti di manutenzione

Alle aziende che svolgono compiti di manutenzione e ai lavoratori in esse occupate si applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, purché il lavoro notturno o domenicale sia necessario per garantire la continuità delle attività di un'azienda:

1. assoggettata alla presente ordinanza; e
2. le cui prestazioni devono essere assicurate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nell'interesse pubblico.

Art. 51b Aziende che garantiscono il servizio invernale

Alle aziende che garantiscono il servizio invernale e ai lavoratori in esse occupati per lo spargimento del sale e lo sgombero della neve si applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr